

Rep. n. _____

Schema di Accordo quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione - CIG _____

L’anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____ in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica

dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,

_____, nata a _____ il

_____, designata, con provvedimento direttoriale prot.

n. _____ del _____ a ricevere, quale

Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma

pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde

rinunzia fattane dai componenti, me consenziente, sono presenti i

signori:

_____, nato a _____, il _____,

domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in

rappresentanza dell’**Agenzia delle Entrate** (di seguito, per brevità,

“Committente” o “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Via

Giorgione 106, codice fiscale e partita Iva 06363391001, giusta delega

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate _____, qui allegata sub

“_____”;

_____ (di seguito anche solo “Fornitore 1”)

con sede legale in _____, via _____ n. _____, C.F.

_____, P.I. _____, matricola INPS

	(sede territoriale Inps _____), codice	
	INAIL _____, C.C.N.L. _____, n. dipendenti	
	_____, in persona del rappresentante legale, _____,	
	domiciliato per la carica ove sopra (<i>eventuale</i>) in qualità di mandataria	
	dell’R.T.I./Consorzio _____ composto da	
	_____;	
	_____ (di seguito anche solo “Fornitore 2”)	
	con sede legale in _____, via _____ n. _____, C.F.	
	_____, P.I. _____, matricola INPS	
	_____ (sede territoriale Inps _____), codice	
	INAIL _____, C.C.N.L. _____, n. dipendenti	
	_____, in persona del rappresentante legale, _____,	
	domiciliato per la carica ove sopra (<i>eventuale</i>) in qualità di mandataria	
	dell’R.T.I./Consorzio _____ composto da	
	_____;	
	_____ (di seguito anche solo “Fornitore 3”)	
	con sede legale in _____, via _____ n. _____, C.F.	
	_____, P.I. _____, matricola INPS	
	_____ (sede territoriale Inps _____), codice	
	INAIL _____, C.C.N.L. _____, n. dipendenti	
	_____, in persona del rappresentante legale, _____,	
	domiciliato per la carica ove sopra (<i>eventuale</i>) in qualità di mandataria	
	dell’R.T.I./Consorzio _____ composto da	
	_____.	
	Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così	

come previsto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche *Codice*), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.

Premessa

- Per far fronte all'emergenza sanitaria "COVID-19", con determina n. 9437 del 28 agosto 2020, è stata avviata una procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso per le esigenze dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;

- è previsto che risulteranno aggiudicatari i primi tre operatori economici utilmente collocatisi nella graduatoria, secondo le modalità specificate nella Lettera di invito e in ragione criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 (di seguito *Codice*);

- le Committenti invieranno uno o più ordinativi di fornitura (di seguito, per brevità anche ODF), nel numero massimo indicato nel Capitolato, al Fornitore presente nella graduatoria, nel rispetto dell'ordine previsto nella stessa, che dovrà eseguire le prestazioni sulla base delle specifiche indicate nel Capitolato e secondo il dettaglio specificato nel presente Accordo.

Ciascun Fornitore verrà dunque attivato sulla base delle Richieste di Fornitura inviate dalle Committenti, contenenti tra l'altro: struttura beneficiaria destinataria, quantità, indirizzo/i di consegna, Direttore dell'esecuzione della struttura beneficiaria (nominativi e riferimenti) ed eventuali ulteriori elementi necessari per l'emissione degli Ordinativi;

- all'esito della procedura di gara le offerte presentate dai Fornitori suindicati sono risultate quelle con il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice;

- con provvedimento prot. n. ___/___ del _____, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dei suindicati Fornitori;

- ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50 del 2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo ai Fornitori il possesso dei prescritti requisiti.

È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all'art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 50/2016.

I Fornitori, in sede di gara, si sono espressamente obbligati ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione del massimale indicato nel presente Accordo nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dai Fornitori nei confronti delle Committenti, atteso che in nessun caso si garantisce ai Fornitori l'erogazione di quantità minime o comunque predeterminate delle forniture di cui

all'oggetto contrattuale.

Nei contratti esecutivi è determinata la quantità massima presunta dei prodotti da fornire, nei limiti stabiliti nel presente Accordo. Le Committenti potranno stipulare uno o più contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del massimale indicato nel presente Accordo. Sulla base delle quantità e degli importi riportati nel contratto esecutivo, le Committenti, nel corso della durata del presente atto, emetteranno appositi ordinativi di fornitura dei diversi prodotti richiesti.

Art. 1 – Allegati e Definizioni

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, nonché allegati di seguito indicati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro:

- Allegato “A” (Schema di Contratto Esecutivo);
- Allegato “B” (Capitolato tecnico e suo allegato);
- Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore);
- Allegato “D” (cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.50 del 2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____);
- Allegato “E” (polizza assicurativa RCT/RCO per importi massimali annuali pari ad Euro _____ e _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____).

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

1. Capitolato tecnico;
2. Offerta economica del Fornitore;
3. Accordo Quadro;
4. Contratto esecutivo.

Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

Appaltatore (o Fornitore): i tre aggiudicatari della procedura in premessa che, conseguentemente, sottoscrivono l'Accordo Quadro e si impegnano a eseguire i singoli Contratti di Fornitura;

Committenti: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Accordo quadro (o Accordo): l'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell'appalto, come descritti nel Capitolato, nella misura che verrà richiesta dalle Committenti mediante la sottoscrizione del/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti indicati nel Capitolato, fino al raggiungimento del massimale ivi indicato.

Contratto/i esecutivo/i: il contratto, avente ad oggetto la fornitura di cui al presente Accordo, con cui le Committenti determinano la quantità massima presunta della fornitura descritta nel Capitolato, che richiederanno mediante la comunicazione al Fornitore di singoli

Ordinativi di fornitura. Le Committenti sono vincolate alla fornitura richiesta solo al momento dell'emissione dei singoli ordinativi di fornitura inviati al Fornitore in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.

Ordinativo di Fornitura (ODF): è l'apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.

Prodotto/i: mascherine chirurgiche, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale e servizi connessi e quant'altro indicato nel Capitolato.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo ha ad oggetto la fornitura di mascherine chirurgiche monouso destinate alla gestione, nelle sedi delle Committenti, dell'emergenza sanitaria "Covid-19".

In particolare, l'oggetto di fornitura è:

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, di tipo I, II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell'art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia"), come dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico.

Per la disciplina di dettaglio dell'oggetto contrattuale si rimanda, quindi, a quanto espresso nel Capitolato.

Le attività oggetto del presente Accordo, trattandosi di mera fornitura, non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI.

La consegna dei prodotti dovrà avvenire presso le sedi delle Direzioni Centrali, Direzioni Regionali/Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano dell'Agencia delle Entrate e presso le sedi Regionali dell'Agencia entrate-Riscossioni, che provvederanno alla distribuzione presso i singoli Uffici ricadenti nel territorio di propria competenza, secondo le modalità descritte nel presente contratto, nel Capitolato e suoi allegati da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici delle Committenti.

La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all'emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, per i quali non vige l'obbligo di un quantitativo minimo. Le Committenti non assumono alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.

Le Committenti, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato e di seguito, affideranno a ciascun Fornitore l'esecuzione della fornitura, mediante l'inoltro di appositi ODF nel numero massimo indicato nel Capitolato.

Il primo ordinativo, per un quantitativo pari al 40% del fabbisogno totale, sarà emesso successivamente alla stipula. Il secondo ordinativo verrà, presumibilmente e indicativamente, inoltrato a distanza di due mesi dal primo.

I Fornitori prendono atto che le Committenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016,

procederanno alla determinazione di ciascun ODF, quindi alla definizione del numero di Prodotti per i quali ciascun Fornitore, di volta in volta, sarà tenuto a eseguire la fornitura, nel rispetto dei principi generali di rotazione e proporzionalità e della ripartizione dell'appalto nelle seguenti misure percentuali:

- XXX (1° in graduatoria): 40%;

- XXX (2° in graduatoria): 33%;

- XXX (3° in graduatoria): 27%;

I Fornitori prendono atto che il fabbisogno prestazionale, indicato in termini previsionali nel Capitolato, è frutto di una stima effettuata dalle Committenti e, pertanto, non deve ritenersi in alcun modo vincolante per esse, potendo subire delle variazioni, in aumento e/o diminuzione, in relazione alle effettive esigenze prestazionali connesse anche all'evoluzione della situazione di pandemia nonché ad eventuali ulteriori disposizioni normative o regolamentari che potranno essere emanate.

I Fornitori pertanto prendono atto che l'ordine di priorità come sopra definito e l'effettiva esigenza della fornitura potrà comportare che non necessariamente a ciascun Fornitore risulterà affidato, alla scadenza dell'Accordo, un identico numero complessivo di ODF.

I Fornitori non potranno quindi vantare alcuna pretesa, diritto o ragione anche a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti delle Committenti, nel caso in cui si sia determinato, alla scadenza del presente Accordo, anche un sostanziale scostamento del numero di Ordini affidati rispetto al fabbisogno prestazionale riportato in termini

di stima nel Capitolato.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto ha durata di 6 mesi a far data dal giorno **NON COMPILARE** e fino al raggiungimento del massimale di €**NON COMPILARE**..... (IVA esclusa).

I fornitori saranno obbligati ad eseguire la fornitura richiesta mediante contratto/i esecutivo/i fino ad esaurimento dell'importo complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.

L'Agenzia potrà esercitare il diritto di opzione, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 6 mesi e per un importo massimo pari ad € **NON COMPILARE** _____ (_____/___).

In caso di esercizio della facoltà di rinnovo, i Fornitori non potranno opporre alcun rifiuto, potendo eventualmente richiedere un adeguamento dei singoli prezzi unitari in conformità a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, l'Agenzia – nel corso dell'esecuzione dei servizi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, i Fornitori saranno tenuti all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo e

nei relativi ODF agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per le Committenti.

Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l'efficacia del presente Accordo e dei singoli ODF in corso, non sarà più possibile emettere ODF qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia stato esaurito il corrispettivo massimo.

I singoli ODF avranno la durata fissata dalle Committenti, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Accordo.

L'Accordo si esaurisce al raggiungimento del quantitativo massimo previsto; di conseguenza non verranno emessi ulteriori ODF, salvo incremento dei quantitativi medesimi. Il presente Accordo, anche in caso di esaurimento del quantitativo, resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli ODF, e quindi dei Contratti di Fornitura, per tutto il tempo di vigenza e durata di questi ultimi.

In caso di mancata utilizzazione dell'Accordo da parte delle Committenti nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.

Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che le Committenti hanno la facoltà di revocare l'ODF, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dello stesso.

Il Contratto di Fornitura, derivante dall'ODF accettato, avrà termine con l'esaurimento del relativo quantitativo.

Resta fermo che potrà essere richiesto dalle Committenti un aumento delle prestazioni, alle stesse condizioni previste dal presente Accordo, nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n.

50/2016, anche in funzione dell'attuale fase emergenziale, attualmente fissata al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe da parte delle competenti autorità pubbliche.

Art. 4 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e adempimenti a carico del fornitore

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata dell'appalto al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun onere aggiuntivo, attesa l'estrema urgenza dettata dalla crisi epidemiologica in atto nel dotare tutto il personale dipendente delle Committenti dei dispositivi di protezione individuale, al fine di tutelare la salute e l'ambiente, nonché il corretto espletamento del servizio pubblico svolto dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Stipulati i singoli Contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi, le forniture dovranno essere eseguite al piano presso le sedi indicate negli allegati al Capitolato, nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato medesimo, nell'offerta economica e nella lettera d'invito.

Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere eseguita in unica soluzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell'ordine.

L'elenco degli Uffici, allegati al Capitolato, presso cui effettuare le forniture potrà variare a seconda delle esigenze delle Committenti, senza che la Società possa eccepire nulla in merito.

Gli Ordinativi, attuativi dei Contratti esecutivi, saranno emessi, per

l'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Ufficio Fornitori per il fabbisogno delle Direzioni Centrali, e degli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per il fabbisogno degli Uffici di ciascuna Direzione Regionale; dai corrispondenti Uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e la sede in cui dovrà essere eseguita la consegna.

I Fornitori dovranno provvedere all'esecuzione della fornitura a seguito della ricezione dell'Ordinativo e saranno tenuti ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale precedentemente indicato.

I Fornitori si impegnano a evadere ogni singolo ordinativo di fornitura nella sua interezza ed in unica soluzione.

Ad ogni ordinativo di fornitura dovrà corrispondere, pertanto, un unico documento di trasporto e una fattura distinta.

Per l'ordine di fornitura è tassativa la forma scritta; gli ordini saranno inviati mezzo posta elettronica agli indirizzi che saranno indicati dai Fornitori.

I Fornitori dovranno consegnare i prodotti esclusivamente presso le sedi degli Uffici interessati di volta in volta alla fornitura ed immagazzinarla, nei locali all'uopo destinati, anche se ubicati in piani diversi da quello terreno, sia nel caso di forniture in scatole che in pallet.

La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese dei Fornitori, nel seguente orario di lavoro 9.00 – 13.00 all'interno dei

locali che verranno indicati nell'ODF.

I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le varie fasi dell'ulteriore trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso i vari uffici delle Committenti.

In ogni caso, informazioni di dettaglio sulle specifiche modalità di consegna sono indicate nel Capitolato e le Committenti si riservano di fornire le opportune ulteriori indicazioni ove necessario.

All'atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto nel presente Accordo, nel Capitolato e a quanto richiesto nell'ODF; ciò dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dalla persona delle Committenti che riceverà la merce.

Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.

Le singole confezioni dovranno rispettare i quantitativi di confezionamento indicati nel Capitolato.

Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento dei prodotti al

locale di destinazione indicato nell'ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dei Fornitori.

I Fornitori possono chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dalle Committenti. In questi casi il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta alle Committenti entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte del Fornitore.

I Fornitori si impegnano ad effettuare la fornitura mantenendo invariate tutte le condizioni di fornitura e consegna e i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.

Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.

I Fornitori si obbligano a consentire alle Committenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ODF, nonché a

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine i Fornitori si impegnano a predisporre e trasmettere alle Committenti, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.

I Fornitori si obbligano: (a) a dare immediata comunicazione alle Committenti, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo e dei singoli ODF; (b) a eseguire le forniture nei luoghi indicati negli ODF; c) a fornire prodotti identici per qualità e confezione ai prodotti offerti in sede di partecipazione alla gara.

In caso di inadempimento da parte dei Fornitori degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura di riferimento.

Resta fermo il diritto dell'Agenzia di risolvere l'Accordo in caso di reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore su uno o più ODF.

Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive

I Fornitori si obbligano ad osservare scrupolosamente nei confronti del personale dipendente tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando le Committenti da ogni responsabilità in merito.

Per le prestazioni richieste i Fornitori si obbligano ad avvalersi di personale con adeguate capacità tecniche con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

È a carico dei Fornitori l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. I Fornitori adotteranno tutti i procedimenti e le cautele necessarie in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori, impegnandosi a fornire, su richiesta delle Committenti, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati e manlevando e tenendo indenne le Committenti.

In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva le Committenti procederanno ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 e 6 D.lgs. 50/2016.

Resta inteso che i Fornitori sono, e rimangono, responsabili in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegnano sin d'ora a manlevare e tenere indenne le Committenti da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

Le Committenti potranno richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i

regolamenti delle Committenti medesime e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

I Fornitori dovranno provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento da parte dei Fornitori agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 6 – Ulteriori obbligazioni del Fornitore

I Fornitori hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente Accordo, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.

In particolare, i Fornitori hanno l'obbligo, per tutta la durata dell'Accordo e degli ODF inviati dalle Committenti di:

a) comunicare alle Committenti ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

b) comunicare alle Committenti ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

Art. 7 – Controlli e verifiche

Le Committenti hanno facoltà di eseguire verifiche e controlli per

accertare la regolare esecuzione della fornitura. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto richiesto nel Capitolato.

Le Committenti hanno piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.

Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all'uso.

Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro sette giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, le Committenti potranno acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente, trattenendola sui crediti del Fornitore.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.

Le spese per la sostituzione sono a totale carico dei Fornitori, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.

I Fornitori dovranno ritirare, a loro spese, la merce non idonea e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte delle Committenti per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il

materiale possa subire.

Art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento

Per la fornitura di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € NON COMPILARE (NON COMPILARE /00) + IVA.

Le Committenti potranno emettere ODF nei limiti dell'importo sopra indicato.

I corrispettivi unitari sono indicati nelle offerte economiche che vengono qui integralmente recepite:

PRODOTTO: Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, di tipo I, II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell'art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia")

PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € NON COMPILARE

PREZZO UNITARIO FORNITORE 2: € NON COMPILARE

PREZZO UNITARIO FORNITORE 3: € NON COMPILARE

Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale. I Fornitori dichiarano pertanto, di rinunciare, fin d'ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.

Resta inteso che le Committenti liquideranno ai Fornitori il corrispettivo dovuto calcolato sulla base dei prezzi da ciascuno offerti rapportati alle quantità effettivamente fornite.

Il corrispettivo massimale di cui al presente articolo non vincola in

alcun modo le Committenti a garantire la richiesta di una quantità minima di forniture determinate e non comporta, quindi, il diritto dei Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.

Il corrispettivo sopra indicato si riferisce alle forniture che rispettino i requisiti tecnici di cui al Capitolato, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dai Fornitori.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dai Fornitori in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a loro esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle forniture commesse.

I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dalle Committenti previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG, allo specifico Contratto Esecutivo e all'ODF cui si riferisce.

In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.

Le Committenti, a seguito della completa effettuazione di ogni ODF e dopo l'attestazione di regolare esecuzione da parte delle strutture destinatarie, provvederanno alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dai Fornitori, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.a. e sul numero di conto

corrente dedicato, indicato nel presente contratto.

I Fornitori forniscono i seguenti indirizzi di posta elettronica ai quali potranno essere inviate informazioni per l'esecuzione del contratto_____.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti delle Committenti, comprensive di IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti".

Per effetto di tale regime, ai Fornitori verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a:

- nel caso in cui la Committente sia l'Agenzia delle Entrate, a *Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P.IVA 06363391001;*

- nel caso in cui la Committente sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a *Agenzia delle Entrate-Riscossione, Via Giuseppe Grezar, 14, 00142- Roma - C.F. e P.IVA 13756881002*

e spedite alle Committenti attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7.3.2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice IPA riportato in ciascun ODF. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto

indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all'ufficio di destinazione.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione.

Restano a carico dei Fornitori tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli eventuali relativi all'imposta di bollo, derivanti dall'emissione delle fatture.

Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun Contratto Esecutivo verrà corrisposta ai Fornitori un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente. I Fornitori decadranno dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della

prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dai Fornitori, la sussistenza o meno in capo ai medesimi di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

I Fornitori prendono espressamente atto che la Committente non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192.

Art. 9 – Penali

Nel caso di ritardo nella consegna di tutta o di parte della fornitura la Committente avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari all' 1 per mille dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità

dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c. Sono esclusi dall'applicazione della penale i casi di forza maggiore e caso fortuito.

In caso di fornitura di prodotti difettosi e/o malfunzionanti e/o non conformi la Committente inoltrerà la segnalazione all'operatore, mediante posta certificata, entro 10 giorni dalla scoperta del vizio.

L'operatore è tenuto alla sostituzione del dispositivo entro 7 giorni dalla segnalazione. Decorso inutilmente tale termine si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura cui si riferisce il prodotto difettoso, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Qualora i ritardi superino i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, per i giorni successivi al decimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto delle Committenti di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

In riferimento a ciascun ordinativo, l'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In caso di superamento di detta soglia, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore mediante

comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.

Ai fini dell'applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 7 giorni naturali e consecutivi, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.

In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

In caso di applicazione delle penali, l'importo di queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall'Appaltatore.

Art. 10 – Recesso

La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento,

anche parzialmente, dal presente Accordo e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione a ciascun Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Alla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle forniture.

Il tal caso, le Committenti riconosceranno al Fornitore esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita ed alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo qualora per la tipologia delle forniture in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.

Art. 11 – Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo e con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni solari, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti

dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e dei documenti di gara, che qui si intendono integralmente recepiti, nonché qualora l'ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Committente, potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo e i contratti esecutivi, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Accordo;

b) in caso di mancato reintegro della cauzione;

c) stato di inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell'Accordo;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;

g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;

h) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

La Committente, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo e dei contratti esecutivi dallo stesso discendente qualora nei confronti del Fornitore e/o dei componenti la compagine sociale del Fornitore, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

In caso di risoluzione, la Committente ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell'Accordo sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi

dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente Accordo, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alle Committenti tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.

La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 12 – Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione

I Fornitori dovranno adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose ed alle persone.

I Fornitori terranno indenne le Committenti da qualsiasi danno possa derivare alle stesse, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in

conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nella fornitura.

I Fornitori si obbligano a tenere indenne e a risarcire le Committenti per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che le stesse dovessero subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei loro confronti da parte di terzi.

Le Parti concordemente stabiliscono che al presente Accordo si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal fornitore, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dell'appalto, derivasse alle Committenti od a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico del Fornitore, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

A tale riguardo i Fornitori hanno prodotto le polizze assicurative RCT e RCO:

- n. *NON COMPILARE* del *NON COMPILARE* emessa da *NON COMPILARE* per importi massimali annuali pari ad Euro _____(RCT) e _____ (RCO), valida sino al *NON COMPILARE* (Fornitore 1);

- n. *NON COMPILARE* del *NON COMPILARE* emessa da *NON COMPILARE* per importi massimali annuali pari ad Euro _____ (RCT) e _____ (RCO), valida sino al *NON COMPILARE* (Fornitore 2);

- n. *NON COMPILARE* del *NON COMPILARE* emessa da *NON COMPILARE* per importi massimali annuali pari ad Euro (RCT) e _____ (RCO), valida sino al *NON COMPILARE* (Fornitore 3).

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, i Fornitori hanno costituito con le polizze n. *NON COMPILARE* del *NON COMPILARE* emessa da *NON COMPILARE* le garanzie di esecuzione per somme pari ad € *NON COMPILARE* nelle forme e nei modi previsti dalla Lettera d'invito e dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei Fornitori, le Committenti si rivarranno, senza alcuna formalità, sulle garanzie di cui al precedente comma, incamerandole, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

Le cauzioni prestate dai Fornitori a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto saranno svincolate, a richiesta dei Fornitori, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.

Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente prevista, l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui la Committente avrà reso nota, ai Fornitori, l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il

risarcimento del danno subito.

Art. 13 – Subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto ai Fornitori di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% (non superiore al 40%) dell'importo massimo complessivo del presente

Accordo le seguenti prestazioni contrattuali:

a.

b.

Ai fini del presente articolo non costituisce subappalto l'affidamento, da parte della Società, dell'attività di trasporto e consegna. È fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei confronti delle Committenti.

I Fornitori dovranno trasmettere alla Committente la documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere ai

Fornitori l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. I Fornitori sono, altresì, obbligati ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

La Committente rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore.

L'eventuale affidamento in subappalto della fornitura di cui al presente Accordo e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

I Fornitori si obbligano, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Committenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I Fornitori dovranno dimostrare per tutta la durata del Accordo l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà l'autorizzazione al subappalto.

I Fornitori si obbligano a trasmettere alle Committenti entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

I Fornitori si obbligano a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalle Committenti inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, i Fornitori non avranno diritto ad alcun indennizzo da parte delle Committenti né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.l. 32/2019.

In caso di inadempimento da parte dei Fornitori agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto ai Fornitori di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza, da parte dei Fornitori, degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dei Fornitori.

Art. 15 – Cessione del credito

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dei Fornitori, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dai Fornitori nei confronti delle Committenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito i Fornitori risultassero, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempienti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 le Committenti si riservano il diritto, e i Fornitori

espressamente accettano, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta ai Fornitori.

Art. 16 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica del Fornitore

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, i Fornitori devono darne comunicazione alla Committente con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione. La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dall'Accordo.

Il mancato preavviso di cui al periodo precedente fa sorgere in capo alla Committente la facoltà di recedere dal presente Accordo e dai relativi contratti esecutivi, relativamente al Fornitore che ha ceduto l'azienda o il ramo di attività.

Art. 17 – Riservatezza

I Fornitori hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

I Fornitori sono, inoltre, responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

A tal proposito i Fornitori dovranno prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 18 – Disposizioni antimafia

I Fornitori prendono atto che l'affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o

provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula dell'Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo.

Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata dell'Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, l'Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 19 – Struttura organizzativa

Ciascun Fornitore individua sin d'ora quali Referenti della fornitura per ciascuna direzione destinataria:

- la sig.ra/il sig. _____ (email – tel,)__ per la Direzione ____ per ____ (Fornitore 1).

- la sig.ra/il sig. _____ (email – tel,)__ per la Direzione ____ per ____ (Fornitore 2).

- la sig.ra/il sig. _____ (email – tel,)__ per la Direzione

per _____ (Fornitore 3).

Agli stessi Referenti sono assegnati i compiti e le responsabilità previste dal Capitolato.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti che saranno nominati dalle Committenti e comunicati ai Fornitori.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I Fornitori, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sono obbligati ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, i Fornitori dichiarano che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:

Fornitore 1 - IBAN: _____ intestato a _____.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

Fornitore 2 - IBAN: _____ intestato a _____.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

Fornitore 3 - IBAN: _____ intestato a _____.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

Ciascun Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Ciascun Fornitore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. Ciascun Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l'obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. I Fornitori si impegnano a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo ai Fornitori una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali e designazione del

Responsabile esterno

I Fornitori dichiarano di aver ricevuto prima della sottoscrizione del

presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di invito che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

La Committente tratta i dati forniti dai Fornitori, ai fini della stipula dell'Accordo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I Fornitori prendono atto ed acconsentono che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), i Fornitori prendono atto ed acconsentono a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Con la sottoscrizione del presente Accordo, i Fornitori si obbligano ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al

rischio, ivi comprese quelle specificate nel presente Accordo.

In ragione dell'oggetto dell'Accordo, ove i Fornitori siano chiamati ad eseguire attività di trattamento di dati personali, gli stessi saranno nominati "Responsabili del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Nel caso in cui i Fornitori violino gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agiscano in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adottino misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderanno integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere l'Accordo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

I Fornitori si impegnano ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

Art. 22 – Domicilio eletto

A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti convengono di eleggere

il proprio domicilio come segue:

- il Fornitore 1: _____;PEC: _____

- il Fornitore 2: _____;PEC _____

- il Fornitore 3: _____; PEC: _____

- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica - Settore Approvvigionamenti - Via
Giorgione, 159 - 00147 Roma.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente
relativamente al presente Accordo dovrà essere indirizzata al domicilio
di cui al presente articolo.

Art. 23 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante:

- dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo;

- dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione dei contratti
esecutivi;

il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 24 – Spese

Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri tributari e le spese
contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle
spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di
quelli che fanno carico alla Committente per legge.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai
sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I
– articolo 1.

L'imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture

emesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell'operatore economico.

I Fornitori dichiarano che le prestazioni oggetto del presente Accordo costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Accordo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art 57 comma 7.

I componenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell'art. 47ter, comma 2 della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. 179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai componenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa _____ pagine di _____ mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.